

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E DEPOSITO/CUSTODIA DEI VEICOLI, A NORMA DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA, PER IL COMUNE DI MONZA - PERIODO 24 MESI - CIG 807476420D

U

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0214239/2019 del 09/12/2019

Class.: 9.2 «POLIZIA STRADALE»

Firmatario: FERDINANDO IENGO

DISCIPLINARE DI GARA.....	3
1. DATI DELLA PROCEDURA	3
2. PREMESSE.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
3.1 Documenti di gara.....	4
3.2 Chiarimenti	4
3.3 Comunicazioni.....	4
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
5. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	5
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
7. REQUISITI GENERALI	6
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
8.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE.....	7
8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	7
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
9. AVVALIMENTO	10
10. SUBAPPALTO.....	11
11. GARANZIA PROVVISORIA	11
12. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	14
13.1 BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
13.2 busta tecnica - documentazione tecnica	17
13.3 BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA	20
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	22
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	24
16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	25
16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	25
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	26
17.1 APERTURA DELLA BUSTA amministrativa - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
17.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
17.3 BUSTA tecnica - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	27
17.4 APERTURA DELLA BUSTA economica - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE economiche	27
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	29
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
21. INFORMATIVA PRIVACY.....	30

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E DEPOSITO/CUSTODIA DEI VEICOLI A NORMA DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - PERIODO 24 MESI - PER IL COMUNE DI MONZA

1. DATI DELLA PROCEDURA

Stazione Appaltante	Comune di Monza
Servizio Competente	Comando Polizia Locale Via Marsala, 13 - Monza
Determinazione a contrarre	n. 2246 del 20/11/2019
Luogo di svolgimento del servizio	Monza
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
CODICE NUTS	ITC4D
CPV	50118100-6 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli
CIG	807476420D
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	20/01/2020 - h. 17.00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	10/01/2020 - h. 17.00
Responsabile Unico del procedimento	Dott. Ferdinando Iengo

2. PREMESSE

La presente procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), di seguito “portale Sintel”, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma, mediante richiesta di offerta, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le condizioni di accesso ed utilizzo al sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet: <http://www.ariaspa.it>.

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione, occorre contattare il Contact Center Acquisti per la P.A. - 800.116.738.

Eventuali anomalie o problemi temporanei riguardanti il funzionamento del portale dovranno essere tempestivamente segnalati a Sintel e alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale di concessione;
- 4) Allegato A - Delibera G.C. n. 9/2019
- 5) Allegato B - Tariffe Prefettura di Monza;
- 6) Codice etico;
- 7) Modello DICHI_DOMANDA_PARTECIPAZIONE;
- 8) Modello DGUE;
- 9) Modello DICH_SUBAPPALTO;
- 10) Modello DICH_SEDE_OPERATIVA/DEPOSITERIA;
- 11) Modello Offerta tecnica;
- 12) Modello MOE- Offerta Economica;

La documentazione di gara è disponibile sul portale di Sintel: <http://www.ariaspa.it> - e sul sito internet del Comune di Monza: <http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/servizi>.

3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il portale Sintel, **entro le ore 17.00 del giorno 10/01/2020.**

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici o inviati con modalità difformi dal Portale Sintel, o pervenuti oltre il termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale Sintel.

Esclusivamente in caso di malfunzionamenti del portale, tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto dell'appalto la concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli a norma dell'art. 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada, e delle altre leggi che regolano la materia per un periodo di 24 mesi.

L'appalto è costituito da un unico lotto dato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice, il valore complessivo stimato della concessione, è pari a € 70.000,00 IVA esclusa, per un periodo di 24 mesi.

E' prevista, da parte del Concessionario, la corresponsione all'Amministrazione Comunale di un canone, così come previsto dall'art. 5 del capitolato.

I costi per la sicurezza da rischi per interferenza sono pari a zero (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008).

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data indicata dalla comunicazione di avvio del servizio.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, di seguito indicati:

- a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- c) L'indicazione delle attività da subappaltare, ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;

- e) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale);
- f) L'impegno ad eseguire la concessione e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato di concessione, dai suoi allegati e dagli atti di gara;
- g) L'accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato di concessione e nei relativi allegati.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali, previsti nei commi seguenti.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- b) In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) In caso di cooperativa sociale, l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91 per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- d) In caso di ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ex art. 11 del D.lgs. 460/97;
- e) Nell'ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività;
- f) possesso di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;
- g) possesso dei requisiti previsti dall'art. 354, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.P.R. 495/1992;

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 - 2017 - 2018) un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) per ciascun anno del triennio.

L'importo richiesto è stato quantificato tenendo conto dell'entità, della particolarità e dei rischi specifici connessi alla natura del servizio oggetto dell'affidamento, al fine di garantire la capacità dell'operatore economico di assolvere ad ordini e commesse.

- b) avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali o di attività, per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2, dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziatoe per le quali il Consorzio stesso partecipa.

Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziatoe.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) avere svolto con buon esito, nel **triennio 2016 - 2017 - 2018**, prestazioni di servizi aventi ad oggetto quelli della presente procedura (rimozione veicoli, trasporto e custodia), a favore di Enti pubblici, per un importo annuo non inferiore a € 35.500,00 (trentacinquemilacinquecento/00).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice; in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autocertificazione nel caso di servizi prestati a favore della Stazione Appaltante;
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) La disponibilità di un'area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli nel Comune di Monza o l'impegno ad averne disponibilità entro la data di avvio del servizio, così come previsto all'art. 8 del capitolato;

c) disponibilità del numero minimo di veicoli previsti dal capitolato aventi le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. 495/1992;

d) disponibilità del numero minimo di personale previsto dal capitolato per l'esecuzione del servizio.

La comprova del requisito/i è fornita con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente disciplinare.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1. devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla capogruppo/mandataria e la parte restante cumulativamente dalle mandanti, nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.3. devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1. devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 devono essere posseduti dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.3, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 e 172 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti necessari previsti dall'art. 80, del codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, e nel modello_DICH_DOMANDA_PARTECIPAZIONE di cui al paragrafo 8.1.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) il modello_DICH_DOMANDA_PARTECIPAZIONE;
- 2) il modello DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio in concessione che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'eventuale subappalto sarà regolato in base all'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 c.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18".

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93, del Codice, pari 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari a € 1.400,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, fermo restando il limite di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco BPM S.P.A. - Piazza Carducci 6, Monza, - IBAN IT44F05034204000000007011;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili, ai terzi, se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di RTI, consorzi ordinari, costituiti o costituendi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE i documenti di gara, devono essere sottoscritti con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il portale SINTEL, entro il termine previsto dal presente disciplinare.

Non sono ammesse offerte pervenute mediante altri mezzi.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle diverse sezioni presenti sul portale Sintel, come di seguito specificato:

13.1 BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione (Modello DICH_DOMANDA_PARTECIPAZIONE)** - firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate al paragrafo 12.

Alla domanda di partecipazione deve essere applicata e annullata una marca da bollo da € 16,00.

L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

2. **Documento di gara unico europeo - (Modello DGUE)** - firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate al paragrafo 12.

Il DGUE deve essere compilato nelle parti seguenti:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico:

Sezione A - Sezione B - Sezione C (eventuale) - sezione D - (eventuale);

Parte III - Motivi di esclusione

Sezione A - Sezione B - Sezione C - sezione D;

Parte IV - Criteri di selezione

Sezione A

Sezione B - punti 1a) "Fatturato annuo generale"

punti 5) "Copertura contro i rischi professionali" - indicare gli estremi della polizza

Sezione C - punto 1b) “Servizi specifici”

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il Modello DICH_DOMANDA_PARTECIPAZIONE e il DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La sottoscrizione del DGUE deve essere effettuata secondo le modalità prescritte al paragrafo 12.

3. **Copia licenza di rimessa** ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 e s.m.i.;
4. **Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria** - da prestare secondo le modalità indicate al paragrafo 11 del presente disciplinare;
5. **L'impegno incondizionato di un fideiussore**, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il disposto di cui al comma 8, dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
6. **La dichiarazione attestante i poteri del sottoscrittore della garanzia provvisoria**, firmata digitalmente dal sottoscrittore della garanzia provvisoria;
7. **Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica eventuale riduzione dell'importo della cauzione;**
8. **(eventuale) documentazione in caso di partecipazione in forma congiunta (RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di imprese di rete** - Il concorrente in caso di partecipazione in forma congiunta allega la documentazione indicata al **paragrafo 15**, sottoscritta secondo le modalità indicate nel paragrafo 12;
9. **Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)** - il concorrente, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del Codice) allega per l'ausiliaria la documentazione indicata al **paragrafo 9**, sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo 12;

10. **Modello DICH_SUBAPPALTO** - firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.
11. **Modello DICH_SEDE_DEPOSITERIA** - firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.
12. **Documentazione relativa agli operatori economici ammessi al concordato preventivo - (eventuale).**
13. **Codice etico** - Firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo le modalità indicate dal paragrafo 12.
La mancata accettazione del Codice etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
14. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC. N. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

13.2 BUSTA TECNICA - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati, firmati digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Nel caso di concorrenti partecipanti in forma congiunta, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 12.

1. **PROGETTO TECNICO (Modello_offerta_tecnica)** - firmato digitalmente, con le modalità indicate al paragrafo 12. Il progetto tecnico deve essere redatto secondo il fac-simile "Modello_offerta_tecnica", tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16, nonché dei vincoli e degli adempimenti previsti nel Capitolato speciale per la gestione del Servizio.

Per il parametro "Organizzazione del servizio", l'elaborato dovrà consistere in una relazione di massimo 2 facciate complessive (formato A4 - libera impostazione grafica - utilizzo del carattere Trebuchet corpo 11).

Le parti di testo eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

13.3 BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati, firmati digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

Nel caso di concorrenti partecipanti in forma congiunta, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 12.

1. **Il Modello MOE - Offerta economica** - dovrà essere firmato digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 12.

L'Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) percentuale di rialzo offerta (in cifra e in lettera), da corrispondere a titolo di canone all'Amministrazione Comunale, calcolata sul valore complessivo della concessione;

Il rialzo minimo ammesso è del 15,01%. Non sono ammesse offerte inferiori al suddetto rialzo minimo.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;

c) i costi della manodopera previsti per l'esecuzione del servizio.

2. **Il PEF - Piano economico finanziario** che illustri i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario di copertura della gestione del servizio, per tutta la durata del concessione (**il PEF, liberamente impostato deve riportare almeno l'analisi dei costi e ricavi presunti derivanti dalla gestione del servizio**).

Il piano economico finanziario deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 12.

In caso di discordanza fra il rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano inferiori all'importo a base d'asta della concessione.

Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o con riserve, offerte plurime, alternative, indeterminate, pari all'importo a base d'asta della concessione, con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non è ammesso, a pena di esclusione, richiamo a documenti e/o ad allegati relativi ad altra procedura, né offerte per persone da nominare.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la sua presentazione.

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine fissato nella presente lettera.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura.

L'Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la presente procedura. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo, fissato nel presente disciplinare, per la loro presentazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di risoluzione del contratto che si verifichi dopo 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando e nel disciplinare per la presentazione delle offerte, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara.

A tal fine l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi 15 giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di eseguire o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

La documentazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà mediante la seguente formula:

$$P = PoffTECN + PoffECON$$

Dove:

P = punteggio complessivo

PoffTECN = punteggio offerta tecnica

PoffECON = punteggio offerta economica

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PROGETTO TECNICO	MAX PUNTI 70
PARAMETRO 1- Sorveglianza	30
PARAMETRO 2 - Risorse tecniche	22
PARAMETRO 3 - Sostituzione personale	10
PARAMETRO 4 - Organizzazione del servizio	8

Si procederà alla valutazione dell'OFFERTA TECNICA tenendo conto dei sotto indicati parametri.

PARAMETRO 1 - SORVEGLIANZA - MAX PUNTI 30

Per il parametro 1 verrà valutata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso l'area adibita a depositaria.

Al parametro 1 verrà assegnato il seguente punteggio tabellare:

- Presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini e collegamento allarmato con centrale operativa FF.OO. o collegamento allarmato con servizio di vigilanza privata a mezzo di istituto con Guardia Particolare Giurata (GPG): punti 30
- Presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini e servizio di vigilanza in proprio: punti 20
- Presenza di impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini: punti 10
- Nessuna presenza di impianto di videosorveglianza: punti 0

PARAMETRO 2 - RISORSE TECNICHE - MAX PUNTI 22

Per il parametro 2 verrà valutata la disponibilità di ulteriori veicoli, che verranno messi a disposizione per l'esecuzione del servizio, rispetto alla dotazione minima prevista dal capitolato.

Al parametro 2 verrà assegnato il seguente punteggio tabellare:

- N. 1 (uno) ulteriore carro attrezzi con un ulteriore operatore per un traino a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: punti 12
- N. 1 (uno) ulteriore carro attrezzi con un ulteriore operatore per un traino a pieno carico fino a 3,5 tonnellate: punti 10
- Nessun ulteriore carro attrezzi messo a disposizione: punti 0

Non saranno valutate le indicazioni di ulteriori mezzi messi a disposizione rispetto a quelli previsti per l'attribuzione del punteggio.

PARAMETRO 3 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE - MAX PUNTI 10

Per il parametro 3 verrà valutata la disponibilità di personale, in sostituzione di quello minimo destinato all'esecuzione del servizio, specializzato e con esperienza nel settore, in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e regolarmente assunto, fino ad un massimo di n. 2 addetti.

Al parametro 3 verrà assegnato il seguente punteggio tabellare:

- N. 2 addetti sostitutivi: punti 10
- N. 1 addetto sostitutivo: punti 5
- Nessun addetto sostitutivo: punti 0

PARAMETRO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - MAX PUNTI 8

Descrizione dell'attività gestionale, amministrativa, organizzativa, imprenditoriale e di direzione, con particolare riferimento alla funzione di rappresentante del concessionario, alle modalità di espletamento del servizio di restituzione veicoli, di allestimento e di gestione di uno sportello al pubblico, delle procedure di autocontrollo delle prestazioni; al sistema informatico di

registrazione e gestione dei veicoli, alle modalità di pagamento da parte degli utenti (contante, bancomat ...).

Per l'assegnazione del punteggio al parametro verranno valutate la qualità e l'adeguatezza degli aspetti sopra riportati, tenendo conto sia di quanto prescritto dal capitolato sia della natura del servizio

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i parametri 1, 2, 3 verrà attribuito un punteggio tabellare, come sopra indicato.

Qualora per tali parametri non venisse indicata alcuna opzione tra quelle proposte, verrà assegnato il punteggio pari a 0 (zero).

Al parametro 4 - elemento qualitativo dell'offerta tecnica - è assegnato un punteggio discrezionale come indicato nella tabella "criteri di valutazione", attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo quanto di seguito indicato:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
1,00	Eccellente	servizio e proposte superiori a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,90	Ottimo	servizio e proposte pienamente rispondenti rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,80	Buono	servizio e proposte soddisfacenti rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,70	Discreto	servizio e proposte rispondenti rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,60	Sufficiente	servizio e proposte abbastanza rispondenti rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,30	Insufficiente	servizio e proposte non rispondenti o notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale
0,00	Negativo	servizio e proposte completamente inadeguate rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del Comando Polizia Locale

Per il solo parametro 4, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta tecnica in relazione al parametro in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata la valutazione dell'offerta tecnica procederà alla somma dei punteggi tabellari attribuiti agli elementi quantitativi (par. 1,2,3) e del punteggio attribuito all'elemento qualitativo (par. 4).

$$P_i = P_{i1} + P_{i2} + P_{i3} + (C_{ai} \times P_4)$$

P_i = *Punteggio concorrente i*

P₁ = *punteggio tabellare parametro 1 - concorrente i*

P₂ = *punteggio tabellare parametro 2 - concorrente i*

P₃ = *punteggio tabellare parametro 3 - concorrente i*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a - concorrente i*

P₄ = *punteggio parametro 4 - concorrente i*

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito mediante l'applicazione della "Formula del prezzo minimo", prevista dalla piattaforma Sintel

$$PE_a = PE_{max} \times \frac{So}{S_{max}}$$

dove:

PE = *punteggio economico concorrente;*

So = *percentuale offerta dal singolo concorrente;*

PE_{max} = *punteggio economico massimo assegnabile;*

S_{max} = *percentuale più alta offerta in gara.*

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra è pari o superiore a 5.

Si procederà alla somma di tutti i punteggi tecnici ed economici assegnati alle diverse offerte, attribuendo a ciascuna il punteggio complessivo.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica ed economica.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le date delle sedute pubbliche per l'apertura delle buste virtuali pervenute verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il Portale Sintel.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

17.1 APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data, l'ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale di Sintel.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il soggetto deputato all'apertura della documentazione amministrativa provvederà tramite collegamento al portale Sintel:

- a) alla verifica dell'integrità e tempestività delle offerte pervenute sul portale Sintel;
- b) all'apertura della Sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta;
- c) all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 del codice, nel caso di riscontro di irregolarità sanabili;

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà:

- d) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà idonee modalità di conservazione e di trasferimento delle stesse dal RUP alla Commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

17.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice, che ai sensi dell'art. 1, lett. c) della Legge n. 55 del 14/6/2019 (legge di conversione del D.L. n. 32/2019), è stata sospesa fino al 31/12/2020.

Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 - aggiornate il 11/10/2017).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17.3 BUSTA TECNICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data, l'ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura delle BUSTE B - OFFERTE TECNICHE - verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale di Sintel.

Nel giorno e nell'ora stabiliti la Commissione giudicatrice provvederà tramite collegamento al portale Sintel:

- a) all'apertura delle BUSTE B concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- b) in caso di riscontro di irregolarità ne darà comunicazione al RUP che procederà all'esclusione (art. 76, comma 5, lettera b), del codice), dalla procedura di gara;
- c) in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione, per la predisposizione di dati o tabelle riassuntive di raffronto, potrà avvalersi anche solo di alcuni propri componenti oppure di funzionari appartenenti all'Amministrazione Comunale.

La Commissione potrà richiedere in sede di esame chiarimenti o precisazioni tecniche in ordine alle offerte ammesse.

17.4 APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La Commissione, in seduta pubblica, la cui data, ora e il luogo, verranno comunicati agli operatori economici concorrenti tramite il portale di Sintel, provvederà, tramite collegamento al portale Sintel:

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) ad inserire sulla piattaforma Sintel il punteggio tecnico complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

Nella medesima seduta la Commissione procederà, tramite collegamento al portale Sintel, all'apertura della busta contenente l'offerta economica, dando contestualmente visione delle offerte stesse.

La piattaforma Sintel procederà automaticamente al calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica ed all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Commissione, in seduta riservata, procederà alla verifica dei punteggi attribuiti dalla piattaforma Sintel.

In ogni caso, qualora si verificassero problemi di carattere tecnico, la Commissione si riserva la facoltà di calcolare i punteggi dell'offerta economica in modalità "offline" e di convocare una seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.

Per le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne dà atto al RUP, che procederà alla valutazione delle offerte anomale.

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte, di due o più concorrenti, ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione trasmette gli atti al RUP per la valutazione del Piano Economico Finanziario.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se è il caso, anche indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 19.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui supra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente che è risultato primo in graduatoria i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2. richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, qualora le informazioni necessarie non siano già presenti all'interno del modello MOE;
3. richiedere l'eventuale documentazione relativo al subappalto.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stazione appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa vigente.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.100,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, ed è escluso l'arbitrato.

21. INFORMATIVA PRIVACY

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
-----	-------	------------	-----	--------	--------------------

LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00186	Roma	Recupero Luigi
------------	-------------	-------------------------------	-------	------	----------------

IL RUP (*)
Dott. Ferdinando Iengo

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*